

Allegato A

Schema di Convenzione tra la Regione Piemonte e la Città di Torino in attuazione dell'articolo 11 bis, comma 2 bis della L.R. n. 28/1999.

Premesso che

La legge regionale 4 aprile 2024, n. 10 "*Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024*" ha apportato alcune modifiche al Capo V bis "*Vendite occasionali su area pubblica*" della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 recante "*Disciplina e sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte (In attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).*", riconducendo la vendita svolta nell'ambito di progetti finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale nell'alveo della normativa in materia di vendite occasionali su area pubblica, al fine di uniformare la normativa regionale e di consentire un'applicazione omogenea tra categorie di operatori che svolgono la medesima attività, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di uguaglianza.

Successivamente, la legge regionale 8 luglio 2025, n. 9 "*Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025*" ha apportato ulteriori modifiche al Capo V bis della l.r. n. 28/1999 attinenti ad aspetti più puntuali e di dettaglio in merito ai mercatini organizzati nell'ambito di progetti finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.

In particolare, con l'articolo 86 della l.r. 9/2025 sono stati introdotti i commi 2 bis, 2 ter e 2 quater all'articolo 11 bis della l.r. n. 28/1999, prevedendo, con riferimento alla vendita svolta nell'ambito di progetti finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, un tetto massimo di dodici giornate annue per la realizzazione di tali tipologie di manifestazioni.

E' stato altresì indicato un periodo transitorio, per il passaggio al nuovo regime, individuando come data di decorrenza per il conteggio delle dodici giornate nell'anno 2025, la data del 31 agosto 2025.

Considerato che

l'art. 11 bis, comma 2 bis della legge regionale sopra citata prevede la possibilità per ciascun comune di autorizzare un numero massimo di dodici giornate all'anno di mercatini organizzati nell'ambito di progetti finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, salvo diversa apposita convenzione con la Regione, approvata con deliberazione della Giunta regionale, previo parere vincolante della commissione consiliare competente.

VISTA

la nota della Città di Torino del 23/07/2025, prot. 6440, con la quale l'ente comunale richiede alla Regione Piemonte, in sanatoria, la stipula della Convenzione, ai sensi dell'art. 11 bis, comma 2 bis della l.r. n. 28/1999 per lo svolgimento del mercatino denominato "Mercato di libero scambio" di via Carcano 14/a in Torino organizzato nell'ambito di progetti finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale e da ultimo la nota della Città di Torino del 15/12/2025, prot. n. 21577;

ACQUISITO

Il parere positivo vincolante della commissione consiliare regionale competente rilasciato in data 15 dicembre 2025;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

si conviene e si sottoscrive

la seguente

CONVENZIONE

TRA

Regione Piemonte con sede legale in Torino, Piazza Piemonte 1 nella persona dell'Assessore regionale al *"Commercio, Agricoltura e cibo, Parchi, Caccia e pesca, Peste suina, Turismo, Sport e post-olimpico"* Paolo Bongioanni

E

Città di Torino con sede legale in Torino, Piazza Palazzo di Città 1, nella persona dell'Assessore alla Transizione ecologica e digitale, politiche per l'ambiente, innovazione, servizi cimiteriali, piano dei trasporti, parcheggi e viabilità, Chiara Foglietta e dell'Assessore al Commercio e mercati, sportello unico per le imprese, autorizzazioni suolo pubblico e amministrative, Paolo Chiavarino.

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, in attuazione delle disposizioni contenute all'art. 11 bis, comma 2 bis della Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto:

1. l'individuazione presso il territorio del Comune di Torino del mercatino organizzato nell'ambito di progetti finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, rientrante nella tipologia di mercati aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia di cui al comma 1, art. 11 bis della l.r. n. 28/1999;
2. la quantificazione del numero di giornate, oltre le dodici previste al comma 2 bis, art. 11 bis della l.r. n. 28/1999, nelle quali è consentito lo svolgimento del mercatino organizzato nell'ambito di progetti finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.

ART. 3 – CONTENUTO DELLA CONVENZIONE

Il mercatino organizzato nell'ambito di progetti finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 11 bis della legge regionale n. 28/1999, individuato dalla Città di Torino e oggetto della presente Convenzione è mercatino denominato "Mercato di libero scambio" di via Carcano 14/a in Torino.

Il mercatino ha lo scopo di consentire un'opportunità concreta di sostegno a persone in condizioni di fragilità economica, che deve essere verificata dai servizi sociali competenti circa le relative situazioni reddituali.

I venditori non ancora in possesso di tale verifica sono tenuti a conseguirla entro il termine di cui all'art. 6 della Convenzione.

A tale mercatino si applicano le disposizioni contenute al Capo V bis della l.r. n. 28/1999 e nella relativa normativa regionale di attuazione.

Il numero di giornate nelle quali è consentito al Comune autorizzare lo svolgimento del mercatino denominato "Mercato di libero scambio" è pari a quaranta all'anno per la durata della presente Convenzione.

ART. 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha durata a decorrere dalla data del 31 agosto 2025 sino al 31 dicembre 2026 e può essere prorogata previo accordo formale delle parti coinvolte.

ART. 5 – OBBLIGHI DELLA CONVENZIONE

I soggetti che stipulano la presente Convenzione hanno l'obbligo di rispettarla in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino la Convenzione o che contrastino con essa. I soggetti che stipulano la presente Convenzione sono tenuti a compiere gli atti applicativi e attuativi della Convenzione stessa, stante l'efficacia contrattuale della medesima.

ART. 6 – GESTIONE, VIGILANZA E CONTROLLO

Permangono direttamente in capo al Comune le funzioni relative a:

- a) l'attività di censimento dei venditori e inventario della merce in vendita per la puntuale verifica del rispetto delle norme contenute nella relativa legge regionale e nel relativo regolamento comunale, fatto espresso divieto di affidamento di tali funzioni a soggetti terzi;
- b) controllo sull'attività svolta dai soggetti affidatari incaricati della gestione del/i mercatino/i;
- c) vigilanza e controllo sulle attività svolte nell'ambito del mercatino, con particolare riferimento alla garanzia della sicurezza e tutela dell'ordine pubblico, nonché alle fasi di accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni.

E' fatto salvo ogni controllo di competenza, durante lo svolgimento del mercatino, da parte degli organi istituzionalmente preposti e delle forze dell'ordine, con particolare riferimento alla Guardia di Finanza, con il coordinamento della Prefettura su richiesta di entrambe le parti.

Il Comune si impegna a rendere esecutive le modalità di gestione, vigilanza e controllo indicate nel presente articolo entro il giorno 15 giugno 2026.

ART. 7 – MONITORAGGIO

Il Comune relaziona con cadenza quadrimestrale alla Regione Piemonte sulle attività di cui all'art. 6 della presente Convenzione.

ART. 8 – MODIFICHE

I contenuti della presente Convenzione potranno essere modificati mediante la stessa procedura utilizzata per la sua adozione nel caso in cui se ne rilevi l'opportunità in fase di applicazione, anche su impulso della Regione Piemonte.

ART. 9 – SOTTOSCRIZIONE E REGISTRAZIONE IN CASO D'USO

La presente Convenzione, sottoscritta dai rappresentanti delle Amministrazioni interessate, adottata in attuazione dell'articolo 11 bis, comma 2 bis della LR. n. 28/1999, è frutto di confronto tra le Parti ed è soggetta ad imposta di registro e a imposta di bollo solo in caso d'uso. Tali adempimenti saranno, pertanto, a cura e spese della Parte che ne ha interesse.

Letto, approvato e sottoscritto,

Per la Regione Piemonte

L'Assessore regionale al *“Commercio, Agricoltura e cibo, Parchi, Caccia e pesca, Peste suina, Turismo, Sport e post-olimpico”*

Paolo Bongioanni

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

L'Assessore regionale alle *“Politiche sociali e dell'integrazione socio-sanitaria, Emigrazione e cooperazione decentrata e internazionale, Usura e beni confiscati, Politiche della casa, delle famiglie e dei bambini”*

Maurizio Marrone

Controfirmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Per la Città di Torino

L'Assessore alla *Transizione ecologica e digitale, politiche per l'ambiente, innovazione, servizi cimiteriali, piano dei trasporti, parcheggi e viabilità*

Chiara Foglietta

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

L'Assessore al *Commercio e mercati, sportello unico per le imprese, autorizzazioni suolo pubblico e amministrative*

Paolo Chiavarino

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82